

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL'ELENCO FORNITORI DI RETE D'AMBITO RL07

Approvato nella riunione di Rete del 28/04/2017

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Istituzione elenco dei fornitori.

È istituito presso le Istituzioni scolastiche della Rete Garda / Vallesabbia (Ambito RLO07) l'elenco dei Fornitori ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 50/2016 (“Codice dei Contratti Pubblici”).

Art. 2 – Procedura per l'istituzione e la formazione dell' elenco

Il regolamento dei Fornitori viene approvato dal Consiglio di Istituto con adozione di apposito atto deliberativo.

Art. 3 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, redatto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, disciplina la tenuta dell'Elenco Fornitori previsto dall'art. 134 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” con la finalità di acquisire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente dichiarati e comprovati i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016 nonché i requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale.
2. La pubblicazione del presente regolamento e degli avvisi preparatori, nonché la diffusione della documentazione richiamata nel presente regolamento e la stessa istituzione dell'elenco non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di affidamento di contratti pubblici, ma sono atti esclusivamente propedeutici alla creazione di una banca dati di operatori economici referenziati presso cui attingere nei casi precisati dagli articoli seguenti.
3. L'iscrizione di un operatore economico nell'elenco costituisce presunzione di idoneità di partecipazione per quel soggetto alle procedure di affidamento di servizi, forniture da parte dell'Istituto scolastico che lo inviterà alla gara.
4. Resta ferma la facoltà dell'Istituzione scolastica, in casi particolari e motivati, di invitare o interpellare anche altre ditte ritenute idonee, oltre quelle iscritte nel presente elenco.

Art. 4 – Campo di applicazione

L'elenco dei fornitori sarà utilizzato nell'ambito delle procedure ristrette e negoziate per l'acquisizione di beni e di servizi, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati forniti saranno raccolti per l'iscrizione all'elenco fornitori o, per le finalità dichiarate all'art. 3 del presente Regolamento. La scuola tratterà le informazioni di cui verrà in possesso a seguito delle istanze di iscrizione all'elenco Fornitori tenendo conto dei legittimi interessi della Ditta/Società relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali e della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs.196/03.
2. I dati acquisiti saranno trattati solo da personale appositamente incaricato in servizio presso

le scuole della rete Garda Vallesabbia, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con particolare riferimento all'utilizzo di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative. Le modalità di trattamento possono prevedere l'utilizzo di elaboratori elettronici e potranno essere trattati in modo automatico ed automatizzato.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
4. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell'Istituto capofila della Rete, unitamente ai Dirigenti Scolastici delle scuole della rete che via via usufruiranno dei dati dell'elenco dei fornitori, cui sono demandati i poteri e le responsabilità dei processi e degli adempimenti relativi alla tutela dei dati personali.
5. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;

PARTE SECONDA – GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI

Art. 6- Requisiti per l'iscrizione

Per essere iscritti all'elenco dei fornitori e delle ditte di fiducia delle Istituzioni scolastiche, occorre:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio attività relativa al settore per il quale si chiede l'iscrizione;
- b) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs.vo 50/2016;
- c) non avere subito condanne per reati connessi all'esercizio della propria attività professionale e non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo;
- d) non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere a procedure d'appalto;
- e) essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;
- f) essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;
- g) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, e non avere in corso alcuna delle procedure suddette;

Art. 7 - Modalità d'iscrizione all'elenco

Gli operatori economici interessati, all'atto di prima costituzione dell'elenco di cui al presente Regolamento, devono far pervenire apposita domanda Mod.A, come da facsimile allegato, dal 01 giugno 2017 ed entro il 31 agosto 2017, sottoscritta in formato digitale, dal titolare o dal legale rappresentante

La domanda d'iscrizione dovrà essere compilata online sul sito web dell'I.I.S. "Perlasca" di Idro al seguente indirizzo <http://www.istitutoperlasca.gov.it>. I soggetti che chiedono di essere iscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, sono tenuti a comunicare l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui sopra e/o eventuali modificazioni, entro 15 giorni dal loro verificarsi.

L'Istituto scolastico che utilizzerà l'elenco dovrà controllare e verificare la regolarità dei requisiti di cui all'art. 6. In caso di mendace dichiarazione dovrà comunicare tempestivamente alla rete quanto rilevato ai fini dell'esclusione del fornitore dall'elenco dei fornitori.

Art. 8 - Pubblicazione

1. L'elenco è pubblicato sul sito di tutte le Scuole della Rete che hanno deliberato l'approvazione del seguente Regolamento nella sezione "Albo Fornitori" dopo l'approvazione da parte del Consiglio d'istituto.
2. Tale elenco viene aggiornato costantemente.

Art. 9 - Utilizzazione dell'elenco

1. Le Istituzioni scolastiche facenti parte della Rete non sono obbligate ad utilizzare l'elenco.
2. Le scuole della Rete non hanno il vincolo di invitare tutte le imprese iscritte all'elenco, né devono fornire adeguata motivazione del mancato invito.

Art. 10 – Cancellazione dell'iscrizione

Sono cancellate dall'elenco con provvedimento della Rete Garda Vallesabbia Ambito RLO7 le Ditte per le quali si verifichi uno dei seguenti casi:

1. irregolarità e/o gravi negligenze accertate o malafede nell'esecuzione di forniture o di servizi;
2. condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti di natura morale necessari per l'iscrizione della ditta all'elenco;
3. fallimento, liquidazione o cessazione di attività;
4. omessa o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza ovvero perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti dall'art. 6 del presente regolamento;
5. qualora dalla certificazione prefettizia risultino essere sopravvenuti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa o comunque organizzata a carico del titolare della ditta o dei suoi familiari e/o conviventi, se trattasi di ditta individuale; a carico di uno o più soci se trattasi di società di persona; a carico di uno o più amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se trattasi di ogni altro tipo di società;

Art. 11 - Obblighi per le Ditte

Le ditte iscritte nell'elenco sono tenute a comunicare tempestivamente tramite pec, all'indirizzo: bsis00400r@pec.istruzione.it, le variazioni dei loro requisiti, organizzazione e struttura, che siano influenti ai fini della presente regolamentazione, entro 15 gg. dal loro verificarsi.

La richiesta di revoca di iscrizione deve essere avanzata via pec all'indirizzo succitato.